

Maia Luisi

Fraternità Francescana di Betania | luisi@legtxt.va

KEYWORDS

istituto religioso; casa religiosa; bene ecclesiastico; diritto canonico

ABSTRACT

Il percorso di questo contributo copre un argomento piuttosto vasto e declinabile sotto diversi aspetti. A partire dal valore proprio della casa, per un istituto religioso, e soprattutto dalla sua importanza per perseguire le finalità della vita consacrata in genere e dell'istituto in specie, si analizza cosa si intende nel diritto canonico per vita comune, e quali le esigenze che ne derivano per i singoli membri e per le comunità. Poiché gli Istituti religiosi stanno vivendo in ogni parte del mondo processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, processi che richiedono cura, attenzione e discernimento, si evidenzierà come la fedeltà al carisma fondazionale e al conseguente patrimonio spirituale di ciascun Istituto sia il primo criterio di valutazione delle decisioni e degli interventi che si compiono negli Istituti, a qualsiasi livello, anche in riferimento al bene specifico della casa religiosa. Infine, un ulteriore passaggio mostrerà come la casa religiosa abbia notevole importanza anche come bene ecclesiastico da tutelare e da valorizzare, sempre rispettando la sua natura e la sua finalità, esaminando brevemente alcuni documenti magisteriali che disciplinano l'argomento, in particolare quelli emanati dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

English metadata below at the end of the file

La casa religiosa: dalla *vita comune* alla tutela del bene ecclesiastico. Itinerari canonistici

Il percorso che stiamo per intraprendere affronta un argomento piuttosto vasto e declinabile sotto diversi aspetti, secondo il punto di vista da cui si sceglie di guardare.¹ Fissiamo quindi gli obiettivi di questo lavoro: cercheremo di capire innanzitutto qual è per un istituto religioso il valore proprio della *casa religiosa*, e soprattutto quale la sua importanza per perseguire le finalità della vita consacrata in genere e dell'istituto in specie: analizzeremo così cosa si intende nel diritto canonico per *vita comune*, e quali esigenze ne derivano per i singoli membri e per le comunità. Il secondo passaggio sarà quello di capire come la *casa religiosa* abbia notevole importanza anche come *bene ecclesiastico* da tutelare, da valorizzare, rispettando la sua natura e la sua finalità; per questo ci rifaremo alle indicazioni magisteriali, in particolare al CIC e ad alcuni documenti della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica (d'ora in poi CIVCSVA) sull'argomento.

Il punto di partenza del nostro percorso è il concetto di *consacrazione religiosa*. La consacrazione religiosa è una risposta personale ad una chiamata divina: quando questa non è solamente una risposta individuale ma avviene in una comunità organizzata, chi risponde a tale chiamata si consacra a Dio insieme ai fratelli e alle sorelle, ai quali è legato da una comune vocazione nello stesso istituto. Con la consacrazione dunque ci si incorpora ad una *societas* esistente, che genericamente si definisce *istituto di vita consacrata* (d'ora in poi IVC), concetto che è applicabile sia agli istituti religiosi (d'ora in poi IR) che a quelli secolari, e non alle Società di vita apostolica (d'ora in poi SVA).

Tracciamo alcune linee per definire l'ambito in cui ci stiamo muovendo.

- I membri degli IVC assumono nella Chiesa una forma stabile di vita che comporta un preciso *status*, e cioè una specifica condizione giuridica soggettiva.
- Questo *status* si fonda sulla totale donazione di sé a Dio, amato al di sopra di tutto, così da essere, mediante l'osservanza dei consigli evangelici, con nuovo e speciale titolo, destinati al servizio e all'onore di Dio (LG 44).
- Tale consacrazione implica una testimonianza pubblica, che si realizza attraverso la professione dei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza *coram Ecclesia* mediante voti o altri vincoli.

La vita religiosa è dunque di natura associativa, "ed è espressione d'una molteplicità di carismi: essa ha proprie strutture, propri impegni, una propria azione apostolica, un proprio spirito, una propria finalità basata, appunto, sul proprio carisma particolare, percepito nella grazia della vocazione, ricevuto dal fondatore e dai suoi compagni"². Essa vive e opera attraverso uno specifico ente di natura giuridica, l'istituto religioso, che presenta specifici elementi costitutivi a norma del diritto, essendo una *societas publica* i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, e conducono vita fraterna in comunità.³ Tale canone manifesta la particolarità di relazione sussistente tra il religioso e l'istituto, con diritti e doveri reciproci. La comunità religiosa in quanto tale è tenuta ad abitare in una casa legittimamente costituita,⁴ sotto l'autorità di un Superiore: i religiosi devono osservare la vita fraterna in comune che comporta particolari

diritti e doveri.⁵ "In virtù della consacrazione, che si ha in - ed attraverso un - Istituto, il professo viene incorporato: questi non diventa solo membro vivente e fattivo dell'Istituto, ma è reso corresponsabile della vita, dello spirito ed anche dell'organizzazione dell'Istituto stesso".⁶

Esistono dunque, a norma del can. 608, tre condizioni canoniche necessarie per la vita fraterna religiosa: la comunità deve risiedere in una casa legittimamente costituita, sotto l'autorità di un Superiore designato secondo il diritto; essa è fondata sull'Eucaristia, celebrata e conservata in un oratorio, che costituisce il fulcro della comunità.

La casa religiosa legittimamente costituita dunque è il *locus* necessario e imprescindibile perché i membri di un istituto possano vivere la vita comune. Bisogna sottolineare che nel Codice del 1917 non era presente nessun precetto analogo: la *mens legislatoris* del 1983 ha come preciso scopo il rafforzamento del concetto stesso di comunità religiosa, come elemento essenziale per la vita comune. Affinché la casa religiosa, intesa in senso formale e materiale, abbia un'esistenza canonica propria, è necessario un riconoscimento ufficiale della competente autorità ecclesiastica.⁷ Nel senso strettamente giuridico del termine, la casa religiosa avrà la sua esistenza giuridica dal momento della sua erezione canonica.

CASA RELIGIOSA E VITA COMUNE

Casa religiosa è l'usuale denominazione per indicare la parte più piccola di un Ordine, di una congregazione o società religiosa, esistente come comunità. Vi sono diversi tipi di *casa religiosa*: il termine è generico. Uno di questi è la *casa religiosa* autonoma o *domus sui iuris*: essa è canonicamente eretta come autonoma, e a essa i religiosi sono legati dal vincolo della professione o della promessa; il superiore, che è superiore maggiore, viene eletto dai religiosi della casa secondo le norme proprie; infine, non dipende dalla autorità provinciale o regionale, ma è di competenza immediata del governo generale dell'istituto. Il termine *monasterium* è adoperato abitualmente per indicare soprattutto una casa autonoma di monache o monaci.⁸

Come abbiamo sottolineato in precedenza, la nozione di *casa religiosa* è fondamentale perché è un elemento imprescindibile per poter vivere la cosiddetta *vita comune*. Il Codice di diritto canonico del 1983, nei canoni 602, 607, 608, 665, 696, 740, e il Codice dei canoni delle Chiese orientali del 1990, nei canoni 410, 433, 495, 525, 529, traducono i nuovi principi del concilio Vaticano II circa la *vita comune* in forma giuridica, e definiscono la vita religiosa con i due elementi essenziali: la vita fraterna in comunità e i voti pubblici. Essi determinano la vita fraterna in comunità addirittura come il principale elemento essenziale della vita religiosa. Precisano, inoltre, che essa è un segno dell'essere radunati in Cristo come una sola peculiare famiglia, e che dà ai religiosi un aiuto reciproco per la realizzazione della propria vocazione e per la testimonianza della riconciliazione universale in Cristo.

Per sintetizzare possiamo dire che la *vita comune* consiste nell'abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l'autorità del superiore; nel vivere in comunità, avendo per centro la santa Eucaristia, celebrata e conservata nella propria chiesa o nel proprio oratorio; nel non assentarsi senza la licenza del superiore. Visto che l'infrazione di quest'ultimo punto risulta una

violazione dell'essenza della vita religiosa, per una mancanza grave può venir applicata persino la dimissione dall'istituto.⁹ Esaminiamo in maniera più approfondita quella particolare caratteristica che è la *vita fraterna*. La *vita fraterna sic et simpliciter* è un elemento necessario ad ogni IVC,¹⁰ derivante dall'appartenenza ad uno stesso istituto e dunque dal partecipare della stessa vocazione. Riguarda ogni forma di vita consacrata, nelle modalità specifiche di ciascuna, stabilite dal diritto comune e dal diritto proprio, tuttavia gli IR si distinguono per la vita fraterna *in comune* di cui parla il can. 607 §2 (*vitam fraternam in communi ducunt*).¹¹ La vita fraterna comporta non solo l'appartenenza ad un medesimo istituto, nell'obbedienza ad una stessa regola sotto il governo dei medesimi superiori: in relazione all'IR, la vita fraterna in comune è un elemento costitutivo, che obbliga i religiosi ad abitare nella propria casa osservando la vita in comune, dalla quale possono essere temporaneamente esentati con la licenza del proprio superiore.¹²

L'obbligo di residenza nella casa di assegnazione, presso la quale i religiosi e i membri delle SVA acquistano il domicilio secondo quanto indicato dal can. 103, viene ripetuto più volte nelle disposizioni codiciali comuni agli IVC: riguarda i Superiori,¹³ i novizi,¹⁴ e tutti gli altri membri.¹⁵

Il can. 665 §1 disciplina anche le assenze dalla casa religiosa: a seconda della loro durata esse verranno autorizzate, se brevi, dal Superiore locale, o, se di più lunga durata, dal Superiore maggiore con il consenso del suo consiglio; se superiori ad un anno (tranne che per motivi di studio, di salute o finalità di apostolato svolte in nome dell'Istituto), sarà necessaria l'autorizzazione della Santa Sede. Il §2 dello stesso canone disciplina il caso del religioso che si allontana dalla casa senza la dovuta licenza oppure che non rientra al termine del periodo concesso:¹⁶ ai Superiori spetta il compito di ricercare il religioso e sollecitare il suo ritorno; tuttavia, se ciò non avviene entro sei mesi, il religioso potrà essere dimesso a norma dei cann. 696 e ss. A tal proposito ricordiamo il recentissimo mp *Communis Vita*, promulgato dal S. Padre nel marzo 2019, che modifica il can. 694 introducendo un'ulteriore causa di dimissione *ipso facto* dall'istituto, e cioè la assenza illegittima dalla casa religiosa per dodici mesi ininterrotti.¹⁷ Come abbiamo potuto notare, la normativa del *Codex* si caratterizza per una specifica attenzione per la casa religiosa, considerata il presupposto materiale e giuridico della vita religiosa, che si specifica come vita consacrata in comunità.¹⁸ Analizziamo ora alcuni elementi specifici caratterizzanti la *vita religiosa* e strettamente legati al concetto di *casa religiosa*.

La testimonianza pubblica della separazione dal mondo.

Un altro elemento che ci consente di comprendere meglio l'importanza della *casa religiosa* per perseguire le finalità proprie di un istituto religioso è la cosiddetta *separazione dal mondo*.¹⁹ La vita consacrata, mediante la professione dei consigli evangelici, implica una modalità di separazione rispetto a coloro che non professano tale stato di vita: il religioso è un consacrato, che si separa dal mondo, per appartenere a Dio solo. Tale separazione implica una certa forma di separazione a livello sociologico, necessaria per abbracciare lo stile di vita che contrassegna il consacrato: tale separazione, fondamentalmente uguale

per tutti i religiosi, ammette evidentemente una gradualità più o meno ampia secondo l'indole e le finalità dell'istituto stesso. Così una forma specifica di separazione dal mondo sarà quella di un istituto claustrale, diversa da quella di un istituto monastico o conventuale, ed entrambe altro rispetto a quella di un istituto di vita apostolica. Tale separazione dal mondo non può che avvenire in una struttura a ciò adibita, e cioè una *casa religiosa*.

Mutazione di destinazione della casa religiosa (can. 611)

Una casa religiosa viene canonicamente eretta per rispondere a delle esigenze concrete dell'istituto, della Chiesa particolare, o ad altre necessità contingenti, che però col passare del tempo possono estinguersi, mutare o richiedere altre soluzioni: quando ciò accade, e non si vuole ricorrere, quale *extrema ratio*, alla soppressione della casa, è necessario cambiarle destinazione secondo il disposto del can. 611.

Il canone prevede due ipotesi; la prima prevede che la casa venga destinata ad opere apostoliche diverse, e in questo caso è necessario che i Superiori abbiano il consenso del Vescovo diocesano prima che si operi la mutazione, in quanto il Vescovo ha la responsabilità dell'apostolato nella sua diocesi e per tali opere i religiosi sono a lui soggetti;²⁰ la seconda invece che sia un cambiamento riguardante meramente la disciplina interna della stessa. In quest'ultimo caso non è richiesto il consenso del Vescovo, poiché per la vita interna i religiosi godono della legittima autonomia,²¹ ma vanno rispettate in ogni caso condizioni o oneri apposti al momento della stessa fondazione.²²

Per il mutamento della destinazione d'uso il riferimento è al CIC, in particolare al can. 1212, secondo il quale, con decreto dell'Ordinario competente o comunque di fatto, i luoghi sacri perdono *la deputatio ad cultum*, se siano stati in gran parte distrutti o destinati in via permanente a scopi profani; al can. 1222, che attribuisce al Vescovo diocesano il potere di ridurre una chiesa a uso profano non indecoroso, quando non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, o quando lo suggeriscono altre gravi ragioni, purché sussista il consenso di coloro che sulla stessa possono rivendicare legittimamente diritti, e non si arrechi pregiudizio al bene delle anime.

Le previsioni sopra esposte non solo prescrivono il necessario intervento dell'autorità ecclesiastica competente per operare un mutamento di destinazione dell'edificio sacro, ma certamente legittimano anche un successivo potere di controllo della stessa, affinché le attività ivi compiute siano effettivamente in linea con ciò che è stato disposto e dunque con l'originaria funzione del luogo. In tal modo l'interesse religioso, consistente in molteplici finalità cui il bene può e deve continuare ad assolvere, è ampiamente protetto.²³

Soppressione della casa religiosa (can. 616)

Il can. 616 disciplina l'eventuale soppressione della casa religiosa "legittimamente eretta". La soppressione di una casa eretta, che è *sua natura* perpetua, è un evento giuridico di rilievo, sia per la vita interna dell'istituto che per la diocesi in cui si trova, e per questo motivo è riservata al Moderatore supremo dell'istituto, che agirà secondo il diritto comune e secondo quanto prevede

il diritto proprio dell'Istituto. Il Superiore competente deve però previamente consultare il Vescovo diocesano, in armonia con la previsione del can. 609 §1, che esige il consenso del Vescovo per l'erezione. Nel caso in cui si tratti dell'unica casa dell'istituto, la sua soppressione equivale alla stessa soppressione dell'istituto, e dunque l'autorità competente è la Sede Apostolica,²⁴ sia che si tratti di un istituto di diritto pontificio che di diritto diocesano. Circa la destinazione dei beni, si segue quanto previsto dal diritto comune e proprio secondo quanto prescritto dal can. 123: nel caso non ci sia nessuna previsione, i beni vanno alla persona giuridica immediatamente Superiore, salva la volontà dei fondatori, degli offerenti ed eventuali diritti acquisiti. Il can. 616 §1 per i beni di una casa soppressa stabilisce, in linea con il can. 123, che provveda il diritto proprio dell'istituto.²⁵

Case sui iuris

I canoni 608-616 trattano dell'erezione e della soppressione delle case religiose: in particolare, i canoni 613 e 615-616 trattano in modo specifico di alcuni tipi di case religiose, le case *sui iuris*, cui abbiamo accennato in precedenza.

In linea generale si può dire, come afferma il can. 613, che le case di canonici regolari e di monaci affidate al governo e alla cura del proprio Moderatore, che secondo il §2 dello stesso canone è per diritto Superiore maggiore, come lo è il suo vicario,²⁶ sono case *sui iuris*. Questo vale anche per i monasteri di monache: generalmente tali monasteri sono *sui iuris* e nel caso esista una federazione, i monasteri non perdono la loro autonomia. Fa parte infatti della tradizione monastica o canonica che ogni monastero goda della propria autonomia e il loro Superiore sia anche l'unico Superiore, anche nel caso in cui tali case appartengano ad un determinato ordine e siano federate con altre case dello stesso ordine. Tuttavia le costituzioni possono stabilire che un monastero non sia autonomo, nel senso che, nonostante abbia un proprio Superiore, costui non sarà Superiore maggiore, dipendendo da un altro Superiore, che naturalmente sarà Superiore maggiore.

La soppressione di una casa *sui iuris*, a norma del can. 616 §3, è di competenza del capitolo generale, a meno che le costituzioni non stabiliscano diversamente.²⁷

L'Istruzione Cor Orans

La CIVCSVA ha promulgato recentemente due documenti che è utile analizzare in quanto aiutano a meglio delineare i contorni della nostra riflessione: la Costituzione Apostolica *Vultum Dei Querere* (VDQ) del luglio 2016, e l'Istruzione *Cor Orans* (CO), pubblicata nell'aprile 2018, e sollecitata dallo stesso Santo Padre nella VDQ al fine, in modo particolare, di approfondire i "dodici temi della vita consacrata in generale e, in particolare, della tradizione monastica: formazione, preghiera, Parola di Dio, Eucaristia e Riconciliazione, vita fraterna in comunità, autonomia, federazioni, clausura, lavoro, silenzio, mezzi di comunicazione e asceti" (VDQ n. 12).

Nella stessa Istruzione è messo volutamente in primo piano il nesso tra la Costituzione Apostolica VDQ e la Costituzione apostolica *Sponsa Christi Ecclesia*, promulgata da Pio XII nel 1950, ancora oggi in vigore dopo il Concilio Vaticano II e la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983. Infatti, come indicato nell'introduzione della *Cor Orans*, nelle intenzio-

ni del Santo Padre Papa Francesco non si intende abrogare la *Sponsa Christi Ecclesia*, ma rivederla in alcuni punti. Le due costituzioni apostoliche pertanto non possono non essere considerate se non in un'ottica unitaria, anche per quanto concerne la nostra trattazione. Ambedue sono incentrate sull'autonomia dei monasteri di monache, sulla necessità che il primo obiettivo delle federazioni sia favorire la comunione tra i monasteri e preservare la clausura, al fine di "promuovere nella comunità un proficuo e completo orientamento verso la contemplazione" (CO, n. 182).

La CO ribadisce la giusta autonomia di vita e di governo che spetta al monastero *sui iuris*, essendo una casa religiosa che gestisce la vita della comunità in tutti i suoi aspetti, dalla sua dimensione vocazionale, formativa e relazionale, a quella liturgica, economica e di governo (cfr. CO, n. 17): infatti, uno dei diritti fondamentali delle monache e dunque dei monasteri è il diritto alla giusta autonomia, dichiarata nel can. 586 §1: "È riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578".

L'ampia autonomia, sia pure in situazioni difficili di sopravvi-

venza, è più volte sottolineata nel Codice del 1983, a indicare l'inversione di tendenza rispetto al Codice del 1917. Un canone centrale è al proposito il can. 614, che ribadisce come i monasteri di monache associati a un istituto maschile mantengono la propria forma di vita e il proprio governo, secondo le costituzioni, al fine di evitare qualsiasi nocimento alla loro autonomia. È evidente come questo canone si allontani sensibilmente dal can. 500 §2 del CIC 1917, che trattava dei monasteri *sub iurisdictione*: la disciplina attuale imprime una svolta anche per quanto riguarda il relativo rapporto giurisdizionale sia nei confronti dell'Ordine religioso (maschile) di riferimento, sia con il Vescovo diocesano, alla cui particolare vigilanza sono affidati, secondo quanto prevede oggi il can. 615.

Il primo obiettivo della CO è quello previsto comunemente per le istruzioni, e cioè rendere chiare le disposizioni di una Costituzione Apostolica - nello specifico della VDQ - e determinare i procedimenti nell'eseguirle. Il valore della CO non è tuttavia limitato a questo: grazie all'approvazione in forma specifica da parte del Santo Padre, essa ha potuto derogare ad alcuni canoni del CIC e ha abrogato la restrizione inclusa nel n. 17 §2 dell'istr. *Verbi Sponsa*²⁸ circa la permanenza fuori dalla clau-



sura. I cambiamenti legislativi introdotti dalla CO disciplinano diversi aspetti del governo e della vigilanza sui monasteri contemplativi femminili: si tratta di temi cardine, quali la clausura, l'amministrazione dei beni, la visita canonica, l'esclusione; da sottolineare i n. 52,²⁹ n. 81 d)³⁰ e n. 108³¹ che hanno sollevato i monasteri *sui iuris* dall'obbligo, richiesto dal can. 638 §4, del consenso scritto dell'Ordinario del luogo per porre gli atti di amministrazione straordinaria e di alienazione di cui nel can. 638 §3.

Infine, richiamiamo l'attenzione su di un'importante prescrizione della VDQ indicata nell'istruzione: "Inizialmente tutti monasteri dovranno far parte di una federazione" (CO, n. 52). L'istr. CO a tal fine stabilisce nelle disposizioni finali, il tempo entro il quale compiere tale obbligo: "I singoli monasteri devono ottemperare a questo entro un anno dalla pubblicazione della presente Istruzione, a meno che non siano stati legittimamente dispensati". Tale disposizione precisa l'obbligo previsto dalla predetta Costituzione.

Tuttavia, è da valutare se il tempo di un anno previsto dalla pubblicazione dell'istr. *Cor orans* sia sufficiente per un monastero finora non federato ad entrare a far parte di una

federazione. Si tratta, infatti, di un passaggio importante il quale esige una seria riflessione e un lavoro di preparazione. Un tempo più lungo potrebbe aiutare nel discernimento ed eviterebbe che un monastero entri in una federazione soltanto *pro forma*.³²

Nella stessa Istruzione è prevista una deroga all'obbligo di entrare a far parte di una federazione: infatti un monastero, per ragioni speciali, oggettive e motivate, con il voto del capitolo conventuale può chiedere alla Santa Sede di essere dispensato da tale obbligo (CO, n. 93).

Una riflessione a parte legata alla questione dell'autonomia del governo dei monasteri va fatta sulla figura della Presidente Federale (CO, nn. 110-122), che pur non essendo una Superiora maggiore (CO, n. 110) - evitando in questo modo di sottomettere il monastero a due autorità - ha ampie competenze in diversi ambiti (nomine, amministrazione dei beni, visita canonica, formazione, ammissioni, etc.): evidentemente ciò ricade in maniera importante sull'autonomia del monastero. La Presidente inoltre ha un ruolo fondamentale nella fondazione e conseguente erezione canonica del monastero, ma anche nella fase "terminale", quando è necessario verificare se un monastero

perde la propria autonomia di vita, deferendo la cosa alla Sede Apostolica.³³

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI ECCLESIASTICI

Fin qui abbiamo cercato di capire, dal punto di vista del diritto canonico, l'importanza della *casa religiosa* per un Istituto di Vita consacrata. Ora dobbiamo cambiare la prospettiva di analisi della *casa religiosa* analizzando il suo valore da un altro punto di vista, guardandolo ora come un bene da tutelare.

Una sottolineatura terminologica è ora opportuna. L'ordinamento giuridico canonico giustamente associa il termine *bene*, che già indica ciò che di per sé è buono e utile, con *temporale*, specificando con l'aggettivo *ecclesiastico* la peculiarità specifica di tale *bene*: "Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici"³⁴, e sono di conseguenza soggetti all'ordinamento canonico.³⁵ Il Legislatore delinea chiaramente le finalità dei beni ecclesiastici: "ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri".³⁶ Riguardo a tali beni pertanto, che sono distinti dai beni che appartengono alle persone fisiche, alle persone giuridiche canoniche private o ad altre tipologie di enti, non si può prescindere dal considerare la natura giuridica dell'ente che ne è il proprietario, il conseguente ordinamento cui sono sottoposti e le finalità che perseguono: così anche afferma il S. Padre, il quale ha voluto confermare, in occasione del primo Simposio per economi generali organizzato a Roma dalla CIVCSVA nel 2014, la necessaria visione unitaria relativa agli elementi costitutivi degli stessi beni temporali ecclesiastici, e quanto essi siano strettamente connessi tra loro in modo imprescindibile. Egli così afferma:

Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica sono stati sempre voce profetica e testimonianza vivace della novità che è Cristo, della conformazione a Colui che si è fatto povero arricchendoci con la sua povertà. Questa povertà amorosa è solidarietà, condivisione e carità e si esprime nella sobrietà, nella ricerca della giustizia e nella gioia dell'essenziale, per mettere in guardia dagli idoli materiali che offuscano il senso autentico della vita.³⁷

Proprio sulla base delle riflessioni sviluppate in quel Simposio la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha emesso la lettera circolare *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica* con cui ha dato concretizzazione all'indicazione papale, invitando a un rapporto con i beni temporali che si caratterizzi per:

- fedeltà al carisma fondativo;
- trasparenza gestionale e attenta attuazione della vigilanza;
- puntuale rendicontazione;
- individuazione formale e tutela del "patrimonio stabile".³⁸

Ne consegue pertanto la necessità che coloro i quali sono chiamati ad amministrare tali beni compiano questo incarico

con estrema responsabilità, con criteri di efficienza, secondo l'ordinamento canonico, per realizzare i fini propri di tali beni, indicati poc'anzi.³⁹ Afferma il can. 116 §1 che le persone giuridiche pubbliche compiono, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa e a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico. Quindi ogni progetto di ente ecclesiastico volto a valorizzare, razionalizzare e programmare con serietà e competenza il patrimonio, non può essere elaborato né attuato, se il suo contenuto prescinde dalle finalità prestabilite, anzi deve diventare occasione per testimoniare la dimensione comunitaria propria della Chiesa. Ovviamente ne consegue che, se per gli enti ecclesiastici non è prevista nessuna attività che non sia coerente e funzionale con i *fini prestabiliti*, ogni altra attività estranea risulta quanto meno non lecita.

Controlli canonici sui beni ecclesiastici

Il legislatore universale predispone, con norme in continuo aggiornamento, un accurato sistema volto a garantire che i beni temporali siano amministrati secondo i fini enunciati nel can. 1254 §2 e secondo quanto previsto dagli statuti delle persone giuridiche pubbliche che possiedono tali beni.⁴⁰ Come si vede, è necessario rifarsi al concetto stesso di *bene temporale ecclesiastico* per comprendere ciò che è alla base di questo sistema di controlli canonici: questo sistema garantisce che siano giuste, ragionevoli e legittime le motivazioni alla base di un'alienazione,⁴¹ e allo stesso tempo permette da parte dell'autorità ecclesiastica una vigilanza e un coordinamento dell'insieme dei beni secondo un più generale interesse ecclesiale.

Il primo punto da cui partire è l'individuazione dell'autorità cui compete la vigilanza e il controllo sui beni ecclesiastici. Il Romano Pontefice, in forza del primato di governo, è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici, come afferma il can. 1273, nell'ambito della Chiesa universale. Per contro, nella Chiesa particolare, tale compito spetta all'Ordinario, cui compete vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette.⁴²

Di conseguenza, ogni altra realtà chiamata ad amministrare beni ecclesiastici – nel nostro caso, ogni istituto di vita consacrata o società di vita apostolica – non può non inserirsi anche in questo compito così peculiare, in un orizzonte più ampio quale è la stessa missione della Chiesa. Come infatti abbiamo già affermato, i beni ecclesiastici esistono e hanno ragion d'essere per far sì che la Chiesa, universale e particolare, consegua i fini che le sono propri, indicati nel can. 1254 §2. L'estensione e il contenuto di ogni singolo fine dovranno essere intesi in senso ampio, affinché ciascuno di essi possa essere agevolmente raggiunto. Solo per fare degli esempi, possiamo ricordare che il fine di culto potrà dunque comprendere la costruzione di edifici sacri, e tutto ciò che riguarda il loro mantenimento, valorizzazione e conservazione, l'organizzazione degli atti di culto, e così via; il sostentamento del clero comprenderà la formazione, l'assistenza e l'apostolato, e la carità comprenderà un'ampissima varietà di azioni volte a favorire l'annuncio della fede e l'assistenza ai bisognosi da qualunque punto di vista.

Diceva Paolo VI: "la necessità dei mezzi economici e materiali,

con le conseguenze ch'essa comporta: di cercarli, di richiederli, di amministrarli, non soverchi mai il concetto dei *fini*, a cui essi devono servire e di cui deve sentire il freno del limite, la generosità dell'impiego, la spiritualità del significato⁴³. Questo è ciò che è alla base del sistema canonico dei controlli: fare in modo che i mezzi di sostentamento, e il conseguente modo di amministrarli da parte delle persone giuridiche pubbliche, che in quanto tali agiscono a nome della Chiesa, sia un ulteriore aspetto dell'esercizio della comunione ecclesiale, e non ecceda mai i fini stabiliti, in un'ottica di testimonianza evangelica, di efficace trasparenza, nel pieno rispetto della normativa civile e canonica. Non si tratta dunque di porre una limitazione alla legittima autonomia delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa, come gli Istituti di vita consacrata o le Società di vita apostolica: queste norme sono "espressione di un servizio alla comunione e alla trasparenza, anche a tutela di chi svolge compiti delicati di amministrazione"⁴⁴. Un fondamentale spartiacque è costituito dalla diversa disciplina degli atti di amministrazione ordinaria da quelli di amministrazione straordinaria. Il can. 1281 disciplina la materia in generale, nei confronti delle persone giuridiche pubbliche. Circa gli istituti religiosi il canone di riferimento è il 638, che nel §1 affida alle Costituzioni e agli Statuti di un Istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica il determinare, entro l'ambito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente un atto di amministrazione straordinaria. Il §3 di questo stesso canone introduce alcune differenze rispetto al regime comune: a norma di questo paragrafo infatti è necessaria la licenza dell'autorità competente perché l'alienazione sia valida, quando il valore del bene in questione eccede la somma stabilita;⁴⁵ a norma del can. 1292 §1 compete alle conferenze episcopali stabilire tali somme. Bisogna però rilevare come dal disposto del canone si vincoli la validità dell'alienazione dei beni che costituiscono il *patrimonio stabile* della persona giuridica alla licenza del Superiore competente, che ha bisogno del consenso del suo Consiglio. Tutte le alienazioni superiori alla cifra massima a norma del can. 638 §3 sono soggette *ad validitatem* all'autorizzazione della CIVCSVA, indipendentemente dal fatto che i beni siano ascritti o meno al patrimonio stabile.⁴⁶ Inoltre, se si tratta di oggetti preziosi dal punto di vista artistico o storico, è necessario richiedere la licenza alla S. Sede anche se l'importo non supera la somma massima stabilita;⁴⁷ sono soggette alla stessa disciplina le alienazioni di donazioni votive fatte alla Chiesa.⁴⁸

Potrebbe essere necessario sottolineare come la CIVCSVA sia l'organo competente per rilasciare la licenza per le alienazioni e gli atti da cui l'istituto in questione potrebbe subire detrimento senza, naturalmente, farsene garante o assumerne le eventuali responsabilità economiche. Lo scopo della licenza concessa dal Dicastero è precisamente assicurare che l'atto che si sta compiendo rispetti i fini del bene ecclesiastico e il diritto proprio dell'istituto a cui il bene appartiene.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio; deve esprimere la giusta causa;⁴⁹ deve definire le modalità in cui

verrà impiegato il ricavato;⁵⁰ deve essere allegata una documentazione peritale, possibilmente giurata⁵¹ e, per gli Istituti di diritto pontificio, anche il parere dell'Ordinario del luogo in cui è ubicato l'immobile, mentre per gli Istituti di diritto diocesano e i Monasteri *sui iuris* il consenso dell'Ordinario del luogo in cui è ubicato l'immobile.⁵² Se oggetto dell'alienazione sono beni divisibili, per la validità della licenza, nella richiesta devono essere indicate le parti eventualmente già alienate.⁵³ La licenza è necessaria anche per la vendita di più oggetti il cui valore complessivo superi la somma massima.⁵⁴ Tali norme si applicano per la vendita di beni immobili, per i contratti di permuta di beni, per le donazioni, anche se conclusi con altre persone giuridiche pubbliche, sempre che il loro valore superi la somma massima.⁵⁵

Come annunciato nelle *Linee Orientative sulla gestione dei beni*, la CIVCSVA potrà ricorrere a strumenti di revisione o di *audit* da parte di soggetti esterni ogni volta che lo riterrà opportuno: ad esempio, questo potrà accadere quando l'autorizzazione è richiesta per una somma che supera in modo importante la cifra stabilita dalla S. Sede.

A questo punto è necessario focalizzare la nostra attenzione su una particolare disposizione prevista dal can. 1291, cui abbiamo accennato in precedenza. Questo canone vincola in maniera più stringente quella particolare categoria di beni di una persona giuridica che è definita *patrimonio stabile*: la validità dell'alienazione di un bene appartenente a tale patrimonio, il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, è legata alla licenza dell'autorità competente. Per *patrimonio stabile* si intende comunemente l'insieme di beni che costituiscono la base economica minima perché la persona giuridica, nel nostro caso l'istituto, il monastero o la società di vita apostolica, possa sussistere in modo autonomo e possa perseguire i fini – il carisma – che le sono propri. È evidente che tale patrimonio non può essere messo a rischio con operazioni avventate: infatti, venendo meno questa base, è a repentaglio l'esistenza della stessa persona giuridica. Per questo motivo, identificare e circoscrivere i beni ascritti al *patrimonio stabile*, mediante apposito inventario, diventa una necessità sempre più urgente ai fini della trasparenza richiesta in questa materia, come ricordano gli *Orientamenti* citati al n. 38: l'inventario sarà dunque necessario per agevolare il compito dell'amministratore e di colui al quale compete la vigilanza, permettendo di comprendere quali autorizzazioni chiedere o concedere, nonché per avere chiaro quali beni vanno preservati e in cosa consista il patrimonio che viene amministrato. Il diritto proprio di ciascun istituto dovrà dunque stabilire quale sia l'autorità interna competente all'atto di assegnazione al *patrimonio stabile* mediante delibera.

Per quanto riguarda l'autorità competente a rilasciare la licenza di cui al can. 1291, essa sarà individuata in rapporto al valore del bene che si intende alienare e alla natura dell'ente a cui il bene appartiene: il diritto proprio potrà stabilire tetti di spesa, ambiti e livelli di vigilanza e di controllo diversi, in base alla struttura dell'Istituto religioso. Nel caso di Istituti religiosi, di Istituti secolari⁵⁶ e di Società di vita apostolica⁵⁷ si applica il can. 638 §3, in cui la competenza è attribuita al Superiore indicato dalle Costituzioni, con il consenso del suo Consiglio.



2

Sopralluogo presso l'ex monastero di Vicopelago durante i lavori della summer school, 28 luglio 2019. Foto di Sofia Nannini

Per i Monasteri autonomi si applica una normativa specifica, prevista dal can. 638 §4: per i Monasteri *sui iuris*, di cui al can. 615, come per gli Istituti di diritto diocesano, è necessario *ad validitatem* anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo, alla cui peculiare vigilanza tali monasteri sono affidati.

I BENI ECCLESIASTICI E LA LORO FUNZIONE: NUOVE PROSPETTIVE⁵⁸

Quanto esposto finora ci porta a riflettere sugli orientamenti dati da Papa Francesco e dalla successiva lettera circolare *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica* della CIVCSVA e cioè sui criteri per amministrare i beni ecclesiastici anzitutto per la loro salvaguardia e di conseguenza per svolgere le finalità proprie, che in questo momento storico sono più che mai urgenti e pressanti, a servizio dei vari bisogni degli uomini nella società. Come dicevamo in precedenza, il nostro ragionamento si basa canonicamente sul can. 116 §1 secondo il quale le persone giuridiche pubbliche, nel nostro caso gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, sono costituiti perché entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico.

Ne consegue che anche l'essenza di tali beni, e tutto ciò che ne deriva come l'amministrazione, la tutela, e così via, è funzionale ai fini. Il Vaticano II già così puntualizzava: "la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede" (GS n.76). Paolo VI poi, esortando a studiare lo *spirito del Concilio*, il quale "deve formare in noi una nuova ed autentica mentalità cristiana e deve esprimersi in un nuovo stile di vita ecclesiale" puntualizzava che, come abbiamo già citato, la "necessità dei mezzi economici e materiali, con le conseguenze ch'essa comporta: di cercarli, di richiederli, di amministrarli" non deve mai soverchiare "il concetto dei fini, a cui essi devono servire e di cui si deve sentire il freno del limite, la generosità dell'impiego, la spiritualità del significato".⁵⁹

Con gli Orientamenti citati, pubblicati nel marzo 2018 dalla CIVCSVA, per la prima volta in un documento vaticano si tratta il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico (n.79):

Ferme le norme canoniche sulle autorizzazioni⁶⁰ gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica avviino un'approfondita riflessione sulle modalità per valorizzare il

patrimonio immobiliare. Tali modalità siano compatibili con la natura di bene ecclesiastico, soprattutto quando rimane totalmente o parzialmente inutilizzato, così da evitare costi potenzialmente non sostenibili.

Si tratta, come suggerito nel corso del documento in relazione ai criteri di scelta (par. 51), di effettuare una valorizzazione immobiliare del patrimonio ecclesiastico seguendo principi di fedeltà a Dio e al Vangelo, fedeltà al carisma, povertà, ecclesiasticità dei beni, sostenibilità e necessità di rendicontazione. A sostegno della specificità del concetto di valorizzazione immobiliare nel patrimonio ecclesiastico gli stessi *Orientamenti* al n. 15 citano papa Francesco: la fedeltà al carisma e alla missione non può non essere il criterio fondamentale per la valutazione delle opere, infatti "la redditività non può essere l'unico criterio da tenere presente".⁶¹ Afferma Papa Francesco: "La fedeltà al carisma fondazionale e al conseguente patrimonio spirituale, insieme alle finalità proprie di ciascun Istituto, rimangono il primo criterio di valutazione dell'amministrazione, gestione e di tutti gli interventi compiuti negli Istituti, a qualsiasi livello".⁶² sono quindi i fini stessi che giustificano l'esistenza, la conservazione, la gestione e la destinazione dei beni temporali ecclesiastici.

La dimensione economica riveste un ruolo centrale ed imprescindibile per la sussistenza degli enti stessi, i quali, nel rispetto della logica del dono e del *principio di gratuità*,⁶³ devono sapere bene coniugare la propria dimensione spirituale e carismatica con i criteri di una gestione intelligente, efficiente, efficace e lungimirante. Essendo la dimensione carismatica e spirituale strettamente connessa con quella economica e gestionale, può accadere che le difficoltà relative alla sfera economica debbano ricercarsi, oltre che in gestioni poco oculate, anche nell'anima dell'ente stesso, cioè nella sfera spirituale: ad esempio stanchezza, mancanza di vigore e di entusiasmo sono spesso indice di un indebolimento del carisma, e queste gravi fragilità inevitabilmente si ripercuotono su tutte le dimensioni dell'ente. Prescindendo da questo però, già di per sé la gestione dei beni degli enti Ecclesiastici presenta non poche difficoltà, trattandosi in gran parte di immobili strumentali, spesso unici per valore architettonico e quindi anche difficilmente adattabili a nuove esigenze. Per un ripensamento degli stessi immobili, che spesso sono abbandonati, trasformati, riadattati, alienati o dismessi, si richiedono notevoli capacità gestionali, "adeguati strumenti di definizione degli obiettivi di medio-lungo periodo (c.d. *pianificazione strategica*); di programmazione economico-finanziaria (c.d. *budget*) e di verifica *in itinere* del raggiungimento degli obiettivi previsti (c.d. *controllo di gestione*)",⁶⁴ pena un impoverimento drastico del patrimonio che purtroppo in molti casi è già in atto.

La Chiesa è consapevole che occorre avvalersi di persone qualificate, che abbiano una sana conoscenza economica, amministrativa, delle norme civili dello Stato in cui l'ente si trova e del diritto canonico, possibilmente da formare al suo interno, per affrontare le attuali situazioni che risultano notevolmente complesse sotto diversi aspetti, quello finanziario anzitutto, ma anche amministrativo e giuridico. E tutto ciò sembra un'impresa

ardua innanzitutto per chi è chiamato in prima linea: i religiosi infatti, già impegnati a garantire la crescita della dimensione spirituale e pastorale che è loro propria, sono chiamati ad affrontare situazioni sempre più complesse. A questo si aggiunge una drastica diminuzione delle vocazioni alla vita religiosa, che rende difficile la continuità dello svolgimento delle opere proprie del carisma, a volte compensato dall'impiego di personale laico: questo naturalmente può concretamente comportare il rischio di un sostanziale discostamento dal carisma dell'Istituto, cosa che va ad aggiungersi alla difficile gestione dei patrimoni immobiliari, a volte situati in zone lontane, oppure di grandi dimensioni, o di grande valore artistico e architettonico. Per la valorizzazione soprattutto di questi ultimi, notevoli difficoltà si incontrano anzitutto proprio con coloro che sono preposti alla gestione di tali beni, i quali spesso sono lontani da una visione della gestione di ampio respiro, che si dispiega secondo i criteri sopra citati, *pianificazione strategica*, *budget*, *verifica in itinere* ecc. Di conseguenza, in mancanza di un progetto, di una pianificazione organica a lungo termine ogni azione nella gestione del patrimonio immobiliare sia che intenda trasformare, riadattare o alienare il bene stesso, risulta isolata, frammentaria, e ciò a detrimento del patrimonio stesso.

Non essendoci ancora presa di coscienza, né una *cultura* per una seria programmazione, la *governance* risulta spesso inadeguata e poco efficace, tranne i casi in cui gli sforzi, purtroppo episodici, di singoli religiosi competenti tendono a compensare con il proprio impegno e le proprie forze questa lacuna. Le problematiche da affrontare sono però così complesse che, come si diceva, richiedono grande professionalità e un'amministrazione corresponsabile che abbia in sé tutti gli strumenti giuridici ed organizzativi per svolgere la sua funzione per il bene dell'ente e quindi di tutta la Chiesa: sarebbe auspicabile iniziare a costituire una struttura comune, ecclesiale, che possa consentire ai singoli istituti di compiere anche in questo delicato campo un cammino sinodale, e altresì faccia in modo che essi non si affidino a consulenze private tecniche e professionali, che spesso sono inidonee, poco controllate, basate su vecchi rapporti di fiducia, spesso mal riposta. Non è così raro infatti che consulenze, intermediazioni poco trasparenti siano risultati gravemente dannosi per i committenti, come purtroppo capita di leggere sempre più frequentemente sulle pagine dei quotidiani.

Per valutare la sostenibilità delle opere è necessario adottare un metodo che consideri ogni aspetto e tutte le interrelazioni possibili tenendo quindi unitariamente conto delle dimensioni carismatica, relazionale ed economica sia di ciascuna opera sia dell'insieme dell'Istituto.⁶⁵

Questo comporta inevitabilmente una rilettura della missione in funzione del carisma, e rende necessario verificare che l'identità carismatica emerga nelle caratteristiche delle risposte operative: può accadere, infatti, di gestire opere non più in linea con l'espressione attuale della missione, e immobili non più funzionali alle opere che esprimono il carisma.⁶⁶ Appare evidente che spesso il processo che interessa la tutela e la salvaguardia dei beni ecclesiastici di un istituto non coinvolga meramente la

sfera amministrativa e gestionale, ma sia un processo molto più complesso che abbraccia la vita stessa dell'istituto a diversi livelli: *in primis*, come abbiamo detto più volte, il nucleo della questione è la *fedeltà creativa* al proprio carisma fondazionale. Affermano gli Orientamenti CIVCSVA:

È necessario, quindi, che ogni Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica:

- definisca quali opere e attività proseguire, quali eliminare o modificare e su quali nuove frontiere iniziare percorsi di sviluppo e di testimonianza della missione rispondenti ai bisogni di oggi, in piena fedeltà al proprio carisma;
- attui procedure che permettano una buona pianificazione delle risorse, prevedendo l'utilizzo di *budget* e di bilanci preventivi, la realizzazione e la verifica degli scostamenti, il controllo di gestione, la lettura oculata dei bilanci, le verifiche e la rimodulazione dei passi da fare; tali procedure sono indispensabili sia per l'apertura di nuove opere sia per compiere scelte oculate anche in fase di dismissione o alienazione di immobili;
- elabori piani pluriennali e proiezioni, in modo da prevenire, per quanto possibile, l'insorgere di problemi e affrontarli quando essi sono ancora gestibili;
- utilizzi il bilancio preventivo non solo per le opere, ma anche nelle comunità, come strumento di formazione alla dimensione economica, per la crescita di una consapevolezza comune in questo ambito, e di verifica del reale grado di povertà personale e comunitaria;
- avvii appropriati sistemi di monitoraggio per le opere in perdita, metta in atto piani di rientro dal deficit e superi la mentalità assistenzialistica: coprire le perdite di un'opera senza risolvere i problemi gestionali significa dissipare risorse che potrebbero essere utilizzate in altre opere;
- ponga attenzione alla sostenibilità (spirituale, relazionale ed economica) delle opere e, ove questa non fosse assicurata, riveda le opere stesse;
- costruisca, se necessario, nuove strutture, che siano agili e facili da gestire, meno onerose nel tempo e, in momenti di difficoltà vocazionale, facilmente cedibili o parzialmente utilizzabili senza alti costi di gestione.⁶⁷

D'altra parte, come è necessario preservare il carisma è altrettanto necessario evitare lo sgretolamento del patrimonio dell'Ente, che è il fondamento e la base per la sussistenza dell'Ente stesso.

Tali procedure sono indispensabili sia per l'apertura di nuove opere sia per compiere scelte oculate anche in fase di dismissione o alienazione di immobili. La sostenibilità delle opere deve essere valutata non solo in un'ottica spirituale, ma anche economica e, ove questa non fosse assicurata, devono probabilmente essere riviste le opere stesse. Possono essere promossi partenariati operativi con il mondo del volontariato, con le organizzazioni *no profit*, con le associazioni che operano sul territorio, anche con modalità diffuse. Possono essere individuate nuove opportunità di rete, anche in termini commerciali, il cui obiettivo è quello di permettere all'Ente di acquisire risorse per l'attuazione

e il potenziamento delle proprie specifiche attività. Risulta strategico creare alleanze e confrontarsi con le realtà locali, individuare forme di condivisione di risorse, progetti, attività, e promuovere piattaforme comuni anche per gli acquisti di beni e servizi, perseguendo obiettivi di economia di scala. Il coinvolgimento delle comunità locali, religiose e civili, nei processi di conoscenza e decisione è momento fondamentale per ogni pianificazione di interventi di riuso, che non può non fondarsi sulla diffusa consapevolezza dei valori in gioco. Il mondo ecclesiastico italiano si deve orientare a divenire una fucina di competenze tecniche, gestionali e amministrative.⁶⁸

Sicuramente per mettere in atto questo processo è richiesto un discernimento coraggioso, quasi audace, capace di ascoltare il mondo che ci circonda e di saper leggere i *segni dei tempi*, anche attraverso l'analisi delle mutazioni sociali e la conoscenza delle norme legislative, amministrative e fiscali.

Occorre acquisire competenze che garantiscano la correttezza e la sana gestione delle risorse. Tuttavia, il ricorso a professionalità esterne non dovrebbe significare una delega a terzi dell'amministrazione dei beni, quanto invece una precisa distinzione degli aspetti tecnico - gestionali da quelli più distintamente decisionali, d'impostazione economica e di destinazione delle risorse, dei quali non si può delegare la responsabilità. Con una nuova visione strategica e con un approccio sistemico il patrimonio immobiliare potrebbe tornare ad essere uno straordinario generatore di valore sociale, anche mediante la promozione di nuove politiche a vasta scala e a rete, nonché una straordinaria risorsa economica primaria, da utilizzare ampiamente anche sul mercato finanziario.

Per la conservazione, la valorizzazione e la rigenerazione del patrimonio immobiliare si devono quindi svolgere numerose attività con un duplice obiettivo:

- supportare l'Istituto nella "rigenerazione" del patrimonio;
- contribuire a sviluppare le attività apostoliche specifiche di ciascun Istituto. [...]

Ma prima ancora che lo svolgimento di tanti passaggi tecnici, si tratta di costruire programmi funzionali alle esigenze e alle caratteristiche proprie di ciascun Ente, cambiando la visione del patrimonio immobiliare, trasformandolo da un problema gestionale, più o meno evidente, in opportunità strategica per rivitalizzare le attività correnti e per proporre delle nuove. [...]

Infine, la formazione: la formazione dei Religiosi e dei laici preposti alla gestione risulta un passo irrinunciabile. Bisogna investire in conoscenza e professionalità. Allo stesso modo, a livello centrale, potrebbero essere messe molto utilmente a punto dettagliate "Linee guida" con risvolti operativi che possano contribuire a innalzare sensibilmente le capacità gestionali degli Istituti.⁶⁹

OPERE E BENI A SERVIZIO DEL CARISMA

Un ultimo passaggio è necessario, per un quadro che sia il meno incompleto possibile. Uno sguardo esterno potrebbe esprimere perplessità davanti al complesso sistema di controlli canonici,

alle indicazioni dei dicasteri competenti a volte quasi ripetitive su questo tema: qual è il motivo principale per cui i beni di un IVC o di una SVA sono così tutelati dalla legislazione universale e da quella propria delle singole persone giuridiche? Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda sotto molteplici aspetti: per puntualizzare, ribadiamo che il nucleo è che anche (e forse soprattutto) i beni temporali, e conseguentemente le opere proprie, devono essere al servizio del carisma dell'istituto, come confermato e riconosciuto dall'autorità ecclesiastica. Illuminante a tal proposito è l'intervento di mons. José Rodríguez Carballo, Segretario della CIVCSVA, al Secondo Simposio Internazionale sull'economia organizzato dalla Congregazione presso l'Auditorium della Pontificia Università *Antoniana* nel novembre 2016.⁷⁰ Mons. Carballo ricorda che se il bene o l'opera appartenente all'istituto si slega dal carisma, e di conseguenza perde il fine ecclesiale che è chiamato a perseguire, viene messa in gioco l'essenza stessa dell'istituto. La Chiesa chiede, pertanto, fedeltà al carisma, fedeltà che non vuole mai dire staticità: "la fedeltà è sempre dinamica o non è fedeltà, e obbliga a nascere dallo Spirito, a cambiare nella direzione in cui soffia il vento dello Spirito".⁷¹

Attraverso uno sguardo generale sul panorama attuale degli istituti, si può notare come, con il passare del tempo, in determinati casi le opere degli istituti e i beni ad essi collegati si siano pian piano allontanati dal carisma fondativo ed abbiano acquisito nuove configurazioni che a volte hanno poco o nulla dell'intuizione originaria. In tali casi è proprio la fedeltà al carisma che richiede un nuovo sguardo e un cambiamento di strutture: come ripetuto più volte, le *opere proprie* sono chiamate ad essere manifestazione del carisma. Per un istituto, come è fondamentale definire chiaramente la sua spiritualità e il suo carisma, così è altrettanto importante chiarire quali sono le opere e le attività da compiere nella Chiesa, affinché esse siano mezzi attraverso i quali ogni consacrato possa vivere la sua missione secondo il carisma dell'istituto di appartenenza.

Continua mons. Carballo:

Se le *opere proprie* hanno molto a che vedere con la manifestazione del carisma e se dette opere hanno a che fare con la gestione economica, allora il Papa pone in guardia sull'uso e sulla gestione del denaro perché l'economia non "uccida" il carisma, ma lo arricchisca e lo adatti alle esigenze della missione attuale della Chiesa, come abbiamo già ricordato. Un Istituto non può, per motivo di fedeltà al proprio carisma, gestire opere che non siano in conformità al carisma suo proprio. Questo vuol dire, in un primo momento, che in questi tempi di ridimensionamento delle opere apostoliche, esse non possono essere accettate, mantenute o rifiutate solo in virtù del rendimento economico o perché piacciono o non piacciono, o perché servono o non servono, o per qualsiasi altro motivo dettato dalla convenienza, ma solamente che si accordino o no con il carisma proprio.⁷²

In conclusione, possiamo trarre, da quanto detto, almeno tre criteri fondamentali per l'amministrazione delle *opere proprie*. Innanzitutto, esse non si possono separare dal carisma: se le

circostanze hanno fatto sì che col passare del tempo esse si sono allontanate dal carisma, è necessario che esse siano trasformate o coraggiosamente abbandonate. In secondo luogo, le *opere proprie* non possono mai distogliere gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica dall'ottica del servizio e devono essere manifestazione della "passione" di ogni consacrato per Dio e per ogni essere umano (VC 84), specie per quello più bisognoso e sofferente. Infine, l'uso del denaro, necessario per gestire adeguatamente ed ecclesialmente le *opere proprie*, non può mai allontanare dai propositi dei fondatori e dall'insegnamento della Chiesa. Anche nella gestione economica, gli Istituti di vita consacrata, in fedeltà al proprio carisma, sono chiamati ad essere *voce profetica*. Nella fedeltà al proprio carisma, i consacrati sono chiamati ad essere "gli avamposti dell'attenzione a tutti i poveri e a tutte le miserie, materiali, morali e spirituali, come superamento di ogni egoismo nella logica del Vangelo che insegna a confidare nella Provvidenza di Dio".⁷³

RIPENSARE L'ECONOMIA NELLA FEDELTA' AL CARISMA: CONCLUSIONE

Durante i secoli le scelte dei consacrati nel campo dell'economia sono state significative, innovative e profetiche per tutta l'umanità. Le grandi innovazioni della storia, anche economiche, sono state frutto di gratuità, di un'eccedenza, di un più antropologico, che ha fatto sì che si spostassero avanti i *paletti dell'umano*. In questo gli Istituti hanno fatto spesso da apripista. I tanti fondatori di Istituti hanno innovato dal punto di vista economico e sociale: l'amministrazione nasce nelle abbazie benedettine, le prime forme di microcredito nascono dai Francescani, gli ospedali e le scuole nascono dalle Congregazioni del Seicento e dell'Ottocento, così come le prime Università. Nell'attuale contesto socio economico l'umanità ha bisogno più che mai di una presenza profetica in questo campo e gli Istituti si stanno interrogando su come rispondere alle sfide e alle opportunità che l'oggi propone.⁷⁴

Gli Istituti stanno vivendo in ogni parte del mondo processi di riorganizzazione e di ristrutturazione: sono processi che richiedono cura, attenzione e discernimento. La "fedeltà al carisma fondazionale e al conseguente patrimonio spirituale di ciascun Istituto" (VC, n. 36) è il primo criterio di valutazione delle decisioni e degli interventi che si compiono negli Istituti, a qualsiasi livello: "la natura del carisma dirige le energie, sostiene la fedeltà ed orienta il lavoro apostolico di tutti verso l'unica missione" (VC, n. 45). Gli sguardi nuovi sulle cose e sulle persone hanno prodotto tante innovazioni, anche sociali ed economiche: gli Istituti sono chiamati oggi a guardare la realtà con gli occhi nuovi del carisma e a rispondere alle sfide del nostro tempo con audacia e coraggio.

Affidiamo la conclusione di questo contributo alle stesse parole del S. Padre, con l'augurio che possano servire da sprone per tutti coloro che a diverso titolo sono chiamati a costruire concretamente il Regno di Dio in questo particolare ambito.

Essere fedeli al carisma richiede spesso un atto di coraggio: non si tratta di vendere tutto o di dismettere tutte le opere, ma di fare un serio discernimento, tenendo lo sguardo ben rivolto a Cristo, le orecchie attente alla sua Parola e alla

voce dei poveri. In questo modo le nostre opere possono, al tempo stesso, essere feconde per il cammino dell'istituto ed esprimere la predilezione di Dio per i poveri. [...] Tutto questo comporta ripensare l'economia, attraverso un'attenta lettura della Parola di Dio e della storia. Ascoltare il sussurro di Dio e il grido dei poveri, dei poveri di sempre e dei nuovi poveri; comprendere che cosa il Signore chiede oggi e, dopo averlo compreso, agire, con quella fiducia coraggiosa nella provvidenza del Padre (cfr. Mt 6,19 ss.) che hanno avuto i nostri fondatori e fondatrici. [...] La logica dell'individualismo può intaccare anche le nostre comunità. La tensione tra realtà locale e generale, che esiste a livello di inculturazione del carisma, esiste anche a livello economico, ma non deve fare paura, va vissuta e affrontata. Occorre far crescere la comunione tra i diversi istituti; e anche conoscere bene gli strumenti legislativi, giuridici ed economici che permettono oggi di fare rete, di individuare nuove risposte, di mettere insieme le forze, le professionalità e le capacità degli istituti a servizio del Regno e dell'umanità. È molto importante anche dialogare con la Chiesa locale, affinché, per quanto possibile, i beni ecclesiastici rimangano beni della Chiesa. [...] Ripensare l'economia vuole esprimere il discernimento che, in questo contesto, guarda alla direzione, agli scopi, al significato e alle implicazioni sociali ed ecclesiali delle scelte economiche degli istituti di vita consacrata. Discernimento che parte dalla valutazione delle possibilità economiche derivanti dalle risorse finanziarie e personali; che si avvale dell'opera di specialisti per l'utilizzo di strumenti che permettono una gestione oculata e un controllo sulla gestione non improvvisati; che opera nel rispetto delle leggi e si pone al servizio di un'ecologia integrale. Un discernimento che, soprattutto, si pone controcorrente perché si serve del denaro e non serve il denaro per nessun motivo, neppure quello più giusto e santo.⁷⁵

¹ Per approfondire gli argomenti trattati in questa relazione rimandiamo ai testi consultati: Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica, *Nella fedeltà al carisma ripensare l'economia degli IVC e delle SVA. Atti del II Simposio Internazionale* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2018); Velasio De Paolis, *La vita consacrata nella Chiesa* (Venezia: Marcianum Press, 2010); Giorgio Feliciani, cur., *Beni culturali di interesse religioso* (Bologna: Il Mulino, 1995); Guerrino Pelliccia, Giancarlo Rocca, cur., *Dizionario degli Istituti di Perfezione* (Roma: Edizioni Paoline, 1974–2003); Michele Madonna, cur., *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: la tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005* (Venezia: Marcianum Press, 2005); Stefano Testa Bappenheim, *La vita fraterna. Fenotipi storico-canonistici dei consacrati a Dio* (Lecce: Pensa Multimedia, 2006). Si rimanda anche ai seguenti articoli: Paolo Cavana, "Il problema degli edifici di culto dismessi," *Il diritto ecclesiastico* 119, no. 1/2 (2008): 31-61; Bernarda Horvat, "La vita fraterna in comune negli Istituti Religiosi," *CpR* 86, no. 3-4 (2005): 211-48 (parte 1) e *CpR* 87, no. 1-2 (2006): 77-129 (parte 2); Francesca Giani, "La valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Attivare processi, non occupare spazi," *Testimoni* 10 (2018): 30-2; Grzegorz Ruranski, "L'istruzione Cor Orans: l'attuazione della riforma della vita contemplativa femminile," *Ius Ecclesiae* 31, no. 1 (2019): 303-14.

² Bappenheim, *La vita fraterna*, 196.

³ Cfr. can. 607 §2.

⁴ Cfr. cann. 608-616.

⁵ Cfr. can. 665.

⁶ Testa Bappenheim, *La vita fraterna*, 199.

⁷ Cfr. can. 609.

⁸ Gommaro Van Den Broeck, "Casa Religiosa," in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, II (Roma: Edizioni Paoline, 1974), col. 625-30.

⁹ Giancarlo Rocca, "Vita Comune," in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, X (Roma: Edizioni Paoline, 1974), col. 270-346.

¹⁰ Cfr. can. 602.

¹¹ Cfr. can. 607

¹² De Paolis., *La vita consacrata nella Chiesa*, 306 e ss.

¹³ Cfr. can. 629.

¹⁴ Cfr. cann. 647 §2, 638 §1.

¹⁵ Cfr. can. 665.

¹⁶ Cfr. can. 665 §2.

¹⁷ Cfr. *Communicationes* LI, n.1 (2019): 15-17.

¹⁸ Testa Bappenheim., *La vita fraterna*, 204.

¹⁹ Can. 607 §3.

²⁰ Cfr. can. 678 §1.

²¹ Cfr. can. 586.

²² De Paolis, *La vita consacrata nella Chiesa*, 319-20.

²³ Francesco Passaseo, "La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra *ius conditum* e *ius condendum*," *Stato e Chiese* 7, no. 7 (2018): 13.

²⁴ Cfr. cann. 584 e 616 §2.

²⁵ De Paolis, *La vita consacrata nella Chiesa*, 321-22.

²⁶ Cfr. can. 620.

²⁷ De Paolis, *La vita consacrata nella Chiesa*, 322-23.

²⁸ VS 17 §2. Per altra causa giusta e grave la Superiora, con il consenso del suo Consiglio o del Capitolo conventuale, secondo il disposto delle Costituzioni, può autorizzare l'uscita per il tempo necessario, non oltre una settimana. Se la permanenza fuori monastero si dovesse protrarre oltre, fino a tre mesi di tempo, la Superiora chiederà l'autorizzazione al Vescovo diocesano (67) o al Superiore regolare, qualora esista. Se l'assenza supera i tre mesi, salvo i casi di cura della salute, deve chiedere la licenza alla Santa Sede.

²⁹ CO 52. In deroga al can. 638, §4 CIC, per la validità dell'alienazione e di qualunque altro negozio da cui la situazione patrimoniale del monastero potrebbe subire un danno, si richiede la licenza scritta della Superiora maggiore con il consenso del Consiglio o del capitolo conventuale, a seconda del valore della vendita e del negozio, ed il parere della Presidente federale.

³⁰ CO 81. Per quanto riguarda i monasteri femminili affidati alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano, questa si esprime nei confronti della comunità del monastero principalmente nei casi stabiliti dal diritto universale, in quanto il vescovo diocesano: [...] d) in deroga al can. 638, §4 CIC, dà, in quanto ordinario del luogo, il consenso scritto per particolari atti di amministrazione, se stabilito dal diritto proprio.

³¹ CO 108. In deroga al can. 638, §4 CIC, per la validità dell'alienazione dei beni dei monasteri soppressi la Presidente della Federazione e il Consiglio federale, al di là del valore del bene da alienare, necessitano sempre ed unicamente della licenza scritta della Santa Sede.

³² Grzegorz Ruranski, "L'istruzione Cor Orans: l'attuazione della riforma della vita contemplativa femminile," *Ius Ecclesiae* no. 1 (2019): 312 e ss.

³³ Ruranski, "L'istruzione Cor Orans".

³⁴ Can. 1257 §1.

³⁵ Lorenzo Pilon, "L'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici: occasione di testimonianza in un mondo che cambia," in *I luoghi dell'accoglienza cristiana. Prospettive e strategie*, Atti del convegno tenuto a Roma il 6 ottobre 2016, 6-23.

³⁶ Can. 1254 §2.

³⁷ *Messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti al simposio internazionale sul tema: "La gestione dei beni ecclesiastici degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica a servizio dell'humanum e della missione nella chiesa"*, Pontificia Università Antonianum, 8-9 marzo 2014.

³⁸ Pilon, "L'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici: occasione di testimonianza in un mondo che cambia," 11.

³⁹ Cfr. can. 1254 §2.

⁴⁰ Per questo paragrafo, si veda: Sebastiano Paciolla, "Autorizzazione e controllo," in *Nella fedeltà al carisma ripensare l'economia*. Atti del II Simposio Internazionale presso la Pontificia Università Antonianum, Roma 25-27 novembre 2016 (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2017), 129-42.

⁴¹ L'alienazione in senso stretto è la cessione di una proprietà di una cosa o di un diritto, mediante vendita o donazione. Tuttavia nell'ambito canonico si intende con *alienazione*, in senso più ampio, qualunque atto, operazione o negozio, che possa modificare o pregiudicare la situazione patrimoniale di una persona giuridica (can. 1295). Comprende pertanto la permuta, la costituzione di una servitù o di un censo, di un'ipoteca, di un pegno, la rinuncia ad un diritto, ecc.

⁴² Cfr. can. 1276.

⁴³ Paolo VI, *Udienza Generale mercoledì*, 24 giugno 1970.

⁴⁴ Paciolla, "Autorizzazione e controllo," 130.

⁴⁵ Cfr. can. 1291.

⁴⁶ Paciolla, "Autorizzazione e controllo," 140-41.

⁴⁷ Cfr. can. 1292 §2.

⁴⁸ Orientamenti *Economia a servizio del carisma e della missione* n. 82.

⁴⁹ Cfr. can. 1293 §1.

⁵⁰ Cfr. can. 1294 §2.

⁵¹ Cfr. can. 1293 §1, 2°.

⁵² Cfr. can. 615.

⁵³ Cfr. can. 1292 §3.

⁵⁴ Cfr. can. 1292 §2.

⁵⁵ Paciolla, "Autorizzazione e controllo," 141.

⁵⁶ Cfr. can. 718.

⁵⁷ Cfr. can. 741 §1.

⁵⁸ Per questo argomento non si può non segnalare il brillante contributo di Rolando Zorzi, "La gestione del patrimonio immobiliare tra conservazione e rigenerazione," *Nova res, Quaderno I luoghi dell'accoglienza cristiana. Prospettive e strategie* (2016): 24-37, al quale questa riflessione si rifà, in quanto ricca di spunti di riflessione e di concrete e preziose indicazioni per chi opera nel settore.

⁵⁹ Paolo VI, *Udienza Generale*, mercoledì 24 giugno 1970.

⁶⁰ Cfr. can. 638 §§ 3 e 4.

⁶¹ Francesco, *Laudato si'*, n. 187.

⁶² *Messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti al simposio internazionale sul tema: "La gestione dei beni ecclesiastici degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica a servizio dell'humanum e della missione nella Chiesa"*.

⁶³ Benedetto XVI, *Caritas in Veritate*, n. 34

⁶⁴ Orientamenti *Economia a servizio del carisma e della missione*, n. 91.

⁶⁵ Orientamenti *Economia a servizio del carisma e della missione*, n. 34.

⁶⁶ CIVCSVA, Lettera circolare *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, 1.1.

⁶⁷ CIVCSVA, Lettera circolare, 1.1.

⁶⁸ Zorzi, "La gestione del patrimonio immobiliare tra conservazione e rigenerazione," 31-32.

⁶⁹ Zorzi, "La gestione del patrimonio immobiliare tra conservazione e rigenerazione," 32-37.

⁷⁰ José Carballo Rodríguez, "Carisma e opere proprie alla luce del Magistero di Papa Francesco," *Nella fedeltà al carisma ripensare l'economia*, a cura di CIVCSVA (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2018), 15-44.

⁷¹ Carballo Rodríguez, "Carisma e opere proprie alla luce del Magistero di Papa Francesco," 19.

⁷² Carballo Rodríguez, "Carisma e opere proprie alla luce del Magistero di Papa Francesco," 20-21.

⁷³ *Messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Simposio Internazionale sul tema: "La gestione dei beni ecclesiastici degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica a servizio dell'humanum e della missione nella Chiesa"*.

⁷⁴ Carballo Rodríguez, "Coltivare un'identità comune," in CIVCSVA, *Nella fedeltà al carisma ripensare l'economia*, 205-15.

⁷⁵ *Messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti al secondo simposio internazionale sul tema: «Nella fedeltà al carisma ripensare l'economia degli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica»*, Pontificia Università Antonianum, 25-27 novembre 2016.

BIBLIOGRAFIA

CARBALLO RODRÍGUEZ, JOSÉ. "Carisma e opere proprie alla luce del Magistero di Papa Francesco." In *Nella fedeltà al carisma ripensare l'economia*, a cura di CIVCSVA. 15-44. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2018.

CAVANA, PAOLO. "Il problema degli edifici di culto dismessi." *Il diritto ecclesiastico* 119, no. 1/2 (2008): 31-61.

Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica. *Nella fedeltà al carisma ripensare l'economia degli IVC e delle SVA. Atti del II Simposio Internazionale*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2018.

DE PAOLIS, VELASIO. *La vita consacrata nella Chiesa*. Venezia: Marcianum Press, 2010).

FELICIANI, GIORGIO, cur.. *Beni culturali di interesse religioso*. Bologna: Il Mulino, 1995.

GIANI, FRANCESCA. "La valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Attivare processi, non occupare spazi," *Testimoni* 10 (2018): 30-2.

HORVAT, BERNARDA. "La vita fraterna in comune negli Istituti Religiosi" CpR 86, no. 3-4 (2005): 211-48 (parte 1) e CpR 87, no. 1-2 (2006): 77129 (parte 2).

MADONNA, MICHELE, cur.. *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: la tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*. Venezia: Marcianum Press, 2005.

PACIOLLA, SEBASTIANO. "Autorizzazione e controllo." In *Nella fedeltà al carisma ripensare l'economia*. Atti del II Simposio Internazionale presso la Pontificia Università Antonianum, Roma 25-27 novembre 2016. 129-42. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2017.

PASSASEO, FRANCESCO. "La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra ius conditum e ius condendum." *Stato e Chiesa* 7, no. 7 (2018): 13.

PELLICCIA, GUERRINO, e GIANCARLO ROCCA., cur.. *Dizionario degli Istituti di Perfezione*. Roma: Edizioni Paoline, 1974-2003.

PILON, LORENZO. "L'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici: occasione di testimonianza in un mondo che cambia." In *I luoghi dell'accoglienza cristiana. Prospettive e strategie*, Atti del convegno tenuto a Roma il 6 ottobre 2016. 6-23.

ROCCA, GIANCARLO. "Vita Comune." In *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, X. 270-346. Roma: Edizioni Paoline, 1974.

RURANSKY, GRZEGORZ. "L'istruzione Cor Orans: l'attuazione della riforma della vita contemplativa femminile." *Ius Ecclesiae* 31, no. 1 (2019): 303-14.

TESTA BAPPENHEIM, STEFANO. *La vita fraterna. Fenotipi storico-canonistici dei consacrati a Dio*. Lecce: Pensa Multimedia, 2006.

VAN DEN BROECK, GOMMARO. "Casa Religiosa." In *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, II. 625-30. Roma: Edizioni Paoline, 1974.

ZORZI, ROLANDO. "La gestione del patrimonio immobiliare tra conservazione e rigenerazione." *Nova res, Quaderno I luoghi dell'accoglienza cristiana. Prospettive e strategie* (2016): 24-37.

The Religious House: From the Common Life to the Protection of the Ecclesiastical Good Canonical Itineraries

Maia Luisi

KEYWORDS

religious institute; religious house; ecclesiastical good; canon law

ABSTRACT

The mode of this contribution covers a rather vast and declinable topic under various aspects. Starting from the proper value of the house for a religious institute, and above all from its importance of pursuing the purposes of consecrated life in general and of the institute in particular, it analyzes what is intended in canon law as a common life and what the needs are resulting from it for individual members and communities. Since religious Institutes are experiencing processes of reorganization and restructuring in every part of the world, processes that require care, attention and discernment, it will emphasize how fidelity to the foundational charism and the consequent spiritual patrimony of each Institute is the first criterion for evaluating decisions and interventions that are carried out in the Institutes, at any level, and also with reference to the specific good of the religious house. Finally, it will further demonstrate how the religious house has considerable importance also as an ecclesiastical good to be protected and valued, always respecting its nature and its purpose, by briefly examining some magisterial documents governing the topic, and in particular those issued by the Congregation for the Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life.

Maia Luisi

Fraternità Francescana di Betania | luisi@legtxt.va

Professa perpetua della Fraternità Francescana di Betania, Istituto di Vita Consacrata di Diritto Diocesano. Nel 2013 ha conseguito un dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce. È ufficiale del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e responsabile della rivista *Communicationes*.

*Maia Luisi is a perpetually professed religious of the Franciscan Fraternity of Bethany, an Institute of Consecrated Life of Diocesan Right. In 2013 she obtained her a PhD in Canon Law at the Pontifical University of the Holy Cross. She is an official at the Pontifical Council for Legislative Texts and responsible for the *Communicationes* journal.*